



**Repubblica italiana** del. n. 6 /2017/PRSE

**La Corte dei conti**

**in**

**Sezione regionale di controllo**

**per l'Abruzzo**

nella Camera di consiglio del 2 febbraio 2017

composta dai Magistrati:


Antonio FRITTELLA	Presidente
Lucilla VALENTE	Consigliere
Antonio DANDOLO	Consigliere
Vincenzo CHIORAZZO	Consigliere
Andrea LUBERTI	Primo Referendario
Luigi D'ANGELO	Primo Referendario
Angelo Maria QUAGLINI	Referendario (relatore)

VISTO l'articolo 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti del 16 giugno 2000, n. 14/2000 che ha approvato il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, nel testo modificato, da ultimo, con deliberazione



del Consiglio di Presidenza del 19 giugno 2008, n. 229/CP/2008 (G.U. n. 153 del 2.7.2008);

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131 recante "*Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3*";

VISTO l'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006) e successive modificazioni, che fa obbligo agli Organi di revisione degli Enti locali di inviare alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti specifiche relazioni in ordine ai bilanci preventivi e ai rendiconti degli enti;

VISTO il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149;

VISTO l'articolo 148*bis* del TUEL come introdotto dal decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213;

VISTO l'articolo 31, comma 1, della legge n. 183 del 12 novembre 2011;

VISTE le deliberazioni del 24 marzo 2015, n. 32/2015/INPR e del 18 febbraio 2016, n. 38/2016/INPR con le quali la Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo ha approvato il "*Programma di controllo*", rispettivamente, per gli anni 2015 e 2016;

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti del 9 marzo 2015, n. 13/SEZAUT/2015/INPR, relativa all'approvazione delle "Linee guida e relativi questionari per gli Organi di revisione economico - finanziaria degli Enti locali per l'attuazione dell'art. 1, commi 166 e seguenti, della Legge n. 266 del 23.12.2005. Rendiconto della gestione 2014";

VISTA la deliberazione del 17 luglio 2015, n. 200/2015/INPR, con la quale la Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo ha fissato il termine per l'invio delle



relazioni al rendiconto 2014 al 31 ottobre 2015, successivamente prorogato al 30 novembre 2015 con deliberazione n. 280/2015/INPR;

VISTA la ripartizione tra i Magistrati dei compiti e delle iniziative riferibili alle varie aree di attività rientranti nella competenza della Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo, definita da ultimo con decreto del Presidente del 22 giugno 2016, n. 7/2016;

VISTA la deliberazione n. 53/2015/INPR adottata da questa Sezione regionale di controllo in data 16 aprile 2015 con la quale sono stati individuati gli aspetti gestionali di particolare rilevanza, in base ai quali operare una selezione di priorità nell'attività di controllo sulle relazioni che gli Organi di revisione degli Enti locali sono tenuti a trasmettere alla Corte dei conti ai sensi delle vigenti disposizioni;

ESAMINATA le relazioni dell'Organo di revisione sul **rendiconto 2014** del **Comune di SPOLTORE (PE)** acquisita, mediante il sistema applicativo S.I.Qu.E.L. in data 21 ottobre 2015, protocollo n. 2717;

VISTA l'ordinanza del 31 gennaio 2017, n. 10/2017, con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'odierna Camera di consiglio;

UDITO il relatore, dott. Angelo Maria QUAGLINI;

### FATTO E DIRITTO

L'art. 148*bis* del TUEL ha attribuito più incisivi poteri alla Corte dei conti che, nell'esame dei bilanci preventivi e consuntivi degli enti locali, ha il compito di verificare il rispetto del patto di stabilità interno, i vincoli in materia di indebitamento e la relativa sostenibilità, la presenza di irregolarità potenzialmente idonee a determinare squilibri economico-finanziari. Nei casi più gravi, la Sezione ha la possibilità di adottare pronunce di accertamento che fissano l'obbligo, per gli enti,



entro 60 giorni dalla comunicazione del deposito delle suddette pronunce, di assicurare idonei provvedimenti volti a ripristinare i necessari equilibri di bilancio. In assenza di tali interventi correttivi perdurando il pregiudizio per gli equilibri di bilancio, la Sezione, ove la verifica dia esito negativo, può perfino precludere l'attuazione dei programmi di spesa per i quali sia accertata la mancanza di copertura o comunque l'insostenibilità finanziaria degli stessi.

Come precisato dalla Corte costituzionale (sentenza n. 60 del 2013), l'art. 1, commi da 166 a 172, della legge n. 266 del 2005 e l'art. 148-bis del decreto legislativo n. 267 del 2000, introdotto dall'art. 3, comma 1, lett. e), del decreto legge n. 174 del 2012, hanno istituito tipologie di controllo, estese alla generalità degli enti locali, finalizzate ad evitare danni agli equilibri di bilancio. Tali controlli si collocano pertanto su un piano distinto rispetto al controllo sulla gestione amministrativa di natura collaborativa, almeno per quel che riguarda gli esiti. Queste verifiche sono compatibili con l'autonomia di Regioni, Province e Comuni, in forza del supremo interesse alla legalità costituzionale finanziaria e alla tutela dell'unità economica della Repubblica (artt. 81, 119 e 120 Cost.).



Tali prerogative assumono ancora maggior rilievo nel quadro delineato dall'art. 2, comma 1, della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, che, nel comma premesso all'art. 97 Cost., richiama il complesso delle pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, ad assicurare l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico.

Qualora le irregolarità esaminate dalla Sezione regionale non siano tali da rendere necessaria l'adozione della pronuncia di accertamento prevista dall'art. 148-bis, comma 3 del T.U.E.L., siffatta funzione del controllo sui bilanci suggerisce di

segnalare agli Enti anche problematiche contabili non gravi, soprattutto se accompagnate da sintomi di criticità o da difficoltà gestionali, al fine di prevenire l'insorgenza di situazioni di deficitarietà o di squilibrio, idonee a pregiudicare la sana gestione finanziaria.

Ciò premesso, con riferimento al rendiconto 2014 del Comune di SPOLTORE (PE), l'Organo di revisione ha certificato di non aver rilevato gravi irregolarità e di non aver suggerito, di conseguenza, misure correttive da adottare.

Tuttavia, dall'analisi della relazione dell'Organo di revisione emergono le seguenti irregolarità/criticità:

- L'Ente non ha mostrato efficienza nell'attività di lotta all'evasione nella fase di accertamento ICI/IMU, TARSU/TIA/TARES, COSAP/TOSAP, infatti relativamente alla voce ICI/IMU, a fronte di previsioni iniziali pari ad € 660.000,00 e ad accertamenti di € 518.267,00, le riscossioni sono state pari ad appena € 96.625,00, mentre in merito alla voce TARSU/TIA/COSAP, a fronte di previsioni iniziali ed accertamenti pari ad € 400.000,00, le riscossioni sono state pari appena ad € 95.083,79;
- presenza di residui attivi e passivi risalenti ad esercizi precedenti al 2010: quelli attivi ammontano ad € 1.728.482,36 (oltre il 15% del totale dei residui attivi), di cui € 489.600,83 di parte corrente, € 1.223.917,97 di parte capitale ed € 14.963,56 relativi a servizi conto terzi; i residui passivi ammontano ad € 3.529.800,81 (quasi il 28% del totale dei residui passivi), di cui € 45.146,36 di parte corrente, € 3.476.419,35 di parte capitale ed € 8.235,10 relativi a servizi conto terzi. La Sezione sottolinea che la vetustà e l'elevata dimensione dei residui attivi rappresentano fattori di forte criticità, in grado di inficiare il



risultato di amministrazione effettivamente conseguito e di mettere a rischio il mantenimento degli equilibri di bilancio dell'Ente negli esercizi successivi; quest'ultimo, infatti, dipenderà strettamente dall'attendibilità delle partite conservate nella parte residui e, conseguentemente, dalle relative riscossioni. Si invita, pertanto, il Comune di Spoltore, a porre in essere misure idonee all'abbattimento dei residui attivi ed a monitorare costantemente l'incasso dei tributi e del recupero dell'evasione tributaria, utilizzando tutti gli strumenti a disposizione per la riscossione degli stessi;

- riconoscimento e finanziamento, nel corso del 2014, di debiti fuori bilancio di parte corrente per un importo di € 119.590,13. Trattasi di irregolarità analoga a quelle già segnalate con delibera del 9 ottobre 2014, n. 317/2014/PRSE (questionario al rendiconto 2012) e con delibera del 18 giugno 2015, n. 17/2015/VSGF (questionario al rendiconto 2013). Si sottolinea che la formazione di debiti fuori bilancio costituisce indice della difficoltà dell'Ente nel governare correttamente i procedimenti di spesa attraverso il rispetto delle norme previste dal TUEL. Quando il fenomeno assume dimensioni rilevanti e reiterate in più esercizi finanziari, quali quelle riscontrate nel Comune di Spoltore, è presumibile che gran parte dei debiti fuori bilancio sia riconducibile alla incapacità di porre in essere una corretta politica di programmazione e gestione finanziaria delle risorse e delle spese, alla possibile sottostima degli stanziamenti di bilancio rispetto alle effettive necessità di spesa, ovvero al fine di garantire i vincoli del pareggio e degli equilibri interni. Si raccomanda, pertanto, al Comune di Spoltore, di porre in essere tutte le azioni necessarie a



rimuovere le cause che determinano la formazione di debiti fuori bilancio, attraverso un adeguato controllo del processo di formazione della spesa;

➤ presenza di organismi partecipati in perdita nell'esercizio 2014. Al riguardo, qualora si rendano in futuro necessari interventi di sostegno o ricapitalizzazione degli enti partecipati in perdita, questa Sezione ritiene necessario richiamare il vincolo di finanza pubblica fissato dall'art. 6, comma 19, D.L. n. 78/2010, che la giurisprudenza contabile ha sintetizzato nel principio del "divieto di soccorso finanziario". La norma in esame impone l'abbandono della logica del "salvataggio a tutti i costi" di strutture ed organismi partecipati o variamente collegati alla pubblica amministrazione che versano in situazioni di irrimediabile dissesto. Non sono ammissibili "interventi tampone" con dispendio di disponibilità finanziarie a fondo perduto, erogate senza un programma industriale o una prospettiva che realizzi l'economicità e l'efficienza della gestione nel medio e lungo periodo (così Sezione controllo Piemonte, delibera n. 61 del 22 ottobre 2010; Sezione Controllo Lombardia, pareri n. 1081 del 30 dicembre 2010 e n. 207 del 27 aprile 2011). La disposizione si propone, perciò, di porre un freno alla prassi, ormai consolidata, seguita dagli enti pubblici ed in particolare dagli enti locali, di procedere a ricapitalizzazioni e ad altri trasferimenti straordinari per coprire le perdite strutturali (tali da minacciare la continuità aziendale); prassi che, come noto, da un lato finisce per impattare negativamente sui bilanci pubblici compromettendone la sana gestione finanziaria; dall'altro si contrappone alle disposizioni dei trattati (art. 106 TFUE, già art. 86 TCE), le quali vietano che soggetti che operano nel mercato comune beneficino di diritti speciali o



esclusivi, o comunque di privilegi in grado di alterare la concorrenza "nel mercato", in un'ottica macroeconomica (Sez. reg. controllo per la Puglia, delibera n. 29 del 7 marzo 2012). Trattasi di irregolarità analoga a quelle già segnalate con delibera del 18 giugno 2015, n. 173/2015/VSGF (questionario al rendiconto 2013);

- l'Ente presenta un peggioramento dell'equilibrio economico di € 1.795.456,80 rispetto al risultato del precedente esercizio determinato, come riportato dall'Organo di revisione nelle note, da una riduzione dei proventi comunali;
- mancata trasmissione alla Sezione dei chiarimenti sulle osservazioni al questionario al rendiconto 2013.

**P.Q.M.**

La Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo

**DELIBERA**

di richiamare l'attenzione del Consiglio comunale sui profili di criticità segnalati affinché provveda all'adozione di idonei interventi da comunicare a questa Sezione regionale di controllo, entro quarantacinque giorni dal ricevimento della presente, precisando che, ove persistesse il mancato riscontro alle osservazioni di questa Corte, la Sezione valuterà la necessità di convocare l'Ente;

**ORDINA**

all'Ente, in relazione alle criticità sopra segnalate riguardo al questionario al rendiconto 2014, di porre in essere azioni volte a favorire la riconduzione delle stesse entro i parametri di una migliore gestione finanziaria e contabile al fine di salvaguardare, anche per gli esercizi successivi, il rispetto dei necessari equilibri di





bilancio e dei principali vincoli posti a salvaguardia delle esigenze di coordinamento della finanza pubblica.


**DISPONE**

che, a cura della Segreteria, copia della presente deliberazione sia comunicata al Sindaco, al Presidente del Consiglio comunale e all'Organo di revisione del Comune di SPOLTORE (PE).

Così deliberato in L'Aquila, nella Camera di Consiglio del 2 febbraio 2017.


L'Estensore

Angelo Maria QUAGLINI



Il Presidente

Antonio FRITTELLA



Depositata in Segreteria il **2 FEB. 2017**

Il Funzionario preposto al Servizio di Supporto

Lorella GIAMMARRIA

